# SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 giugno 1999 *

Nel procedimento C-211/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landessozialgericht della Bassa Sassonia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Paula Gómez Rivero**

e

**Bundesanstalt für Arbeit,**

in presenza di:

**Repubblica federale di Germania,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione

* Lingua processuale: il tedesco.

modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

— per signora Gómez Rivero, dal signor A. Nicolás, capo della sezione sociale presso il Consolato generale di Spagna in Hannover;

— per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ordinanza 22 maggio 1997, pervenuta alla Corte il 4 giugno seguente, il Landessozialgericht della Bassa Sassonia ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Gómez Rivero e il Bundesanstalt für Arbeit (ufficio federale del lavoro; in prosieguo: il «Bundesanstalt») relativamente a una decisione con cui le veniva revocato, a decorrere dal 1° febbraio 1995, il beneficio degli assegni familiari per i due figli a carico.

## Il diritto comunitario

3 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

4 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5 Nel titolo II, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», l'art. 13 del regolamento n. 1408/71 stabilisce:

«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'art. 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)

f) la persona cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità alle disposizioni di questa sola legislazione».

6 Ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee»:

«1. Le disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2, lett. a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari e ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per

l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

(...)».

7 L'art. 13, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), prevede:

«2. L'interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro, in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.

3. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'interessato gli rilascia un certificato in cui attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi, o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio».

## Il diritto tedesco

8 Fino al 31 dicembre 1995 il diritto al versamento degli assegni familiari per figli a carico rientrava in Germania nella Bundeskindergeldgesetz del 31 gennaio 1994

(legge federale sugli assegni familiari per figli a carico, BGBl I, 1994, pag. 169; in prosieguo: la «BKGG»). L'art. 1 della BKGG era così formulato:

«1. In forza delle disposizioni della presente legge ha diritto a un assegno per figli a carico (...)

1. chiunque abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio in cui si applica la presente legge (...)

(...)

3. Uno straniero può far valere diritti in forza della presente legge solo se è in possesso di un'autorizzazione o di un permesso di soggiorno (...)».

9 Dal 1° gennaio 1996 gli assegni familiari per figli a carico sono concessi in forza della Einkommensteuergesetz dell'11 ottobre 1995 (legge relativa all'imposta sul reddito, BGBl I, 1995, pag. 1250). L'art. 62 di questa legge prevede:

«1. Per i figli ai sensi dell'art. 63 ha diritto a un assegno per figli a carico in forza della presente legge chiunque

1. sia domiciliato o abbia la sua residenza abituale nel paese (...)

(...)

2. Uno straniero ha diritto all'assegno per figli a carico solo se è titolare di un'autorizzazione o di un permesso di soggiorno (...)».

## La causa dinanzi al giudice nazionale

10 La signora Gómez Rivero e suo marito sono cittadini spagnoli residenti in Germania. Il signor Gómez Rivero è occupato presso il Consolato generale di Spagna in Hannover, mentre la signora Gómez Rivero non esercita alcuna attività lavorativa, ad eccezione di una breve attività come collaboratrice domestica non assoggettata all'obbligo di assicurazione sociale.

11 In seguito alla decisione del signor Gómez Rivero di optare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, per l'applicazione, in materia di previdenza sociale, della normativa spagnola (in prosieguo: l'«esercizio del diritto di opzione»), il Bundesanstalt, a decorrere dal 1° febbraio 1995, ha smesso di versare alla signora Gómez Rivero gli assegni familiari precedentemente concessi per ambedue i figli.

12 Ritenendo che l'esercizio del diritto di opzione del signor Gómez Rivero produca anche effetti nei confronti di sua moglie, il Bundesanstalt sostiene che la normativa tedesca non è più applicabile a quest'ultima a decorrere dall'esercizio di tale diritto. Pertanto, secondo il Bundesanstalt, benché la signora Gómez Rivero soddisfacesse tutte le condizioni per beneficiare degli assegni familiari per figli a carico in Germania, tranne quella dell'applicabilità della normativa tedesca in tale materia, essa non ha più diritto a questi assegni familiari.

13 In base al regime di previdenza sociale spagnolo, né la signora Gómez Rivero né suo marito percepivano assegni familiari per figli a carico, poiché i redditi familiari superano il limite al di sotto del quale tali assegni sono versati.

14 Il Landessozialgericht della Bassa Sassonia, dinanzi al quale è stato presentato il ricorso della signora Gómez Rivero contro la decisione del Bundesanstalt, ritiene che gli assegni familiari riscossi per i figli a carico rientrino nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto questi assegni devono infatti essere considerati come « prestazioni familiari » ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), di tale regolamento. Inoltre, questo giudice ritiene che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda dall'applicabilità della normativa tedesca in materia di assegni familiari alla signora Gómez Rivero, questione che è essa stessa subordinata a quella intesa ad accertare se l'esercizio del diritto di opzione del signor Gómez Rivero produca effetti giuridici nei confronti di sua moglie, anche se quest'ultima non ha prestato il suo consenso all'esercizio di questa opzione.

**Le questioni pregiudiziali**

15 Nutrendo dubbi circa l'esatta interpretazione dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, il Landessozialgericht della Bassa Sassonia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la decisione di un membro del personale di servizio di un ufficio consolare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, abbia simultaneamente effetto per il coniuge, del pari cittadino dello Stato d'invio, che non è dipendente dell'ufficio consolare,

oppure

se la legislazione dello Stato membro di invio si debba applicare al coniuge solo qualora opti anch'egli per la sua applicazione.

2) Nel caso in cui la decisione del detto cittadino che presta servizio presso l'ufficio consolare abbia simultaneamente effetto per il coniuge, se l'efficacia dell'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio presupponga l'assenso o altrimenti una partecipazione del coniuge di cui trattasi».

**Sulla prima questione**

16 In via preliminare, occorre rilevare che una persona può aver diritto, a seconda dei casi, a una prestazione familiare sia in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, sia come familiare di un tale lavoratore, sia a causa della sua residenza nel territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla sua iscrizione a un sistema di previdenza sociale o dall'iscrizione del coniuge o di un genitore.

17 Nella causa dinanzi al giudice nazionale si tratta di un assegno per figli a carico concesso a chiunque abbia a carico un figlio e sia autorizzato a risiedere in Germania, indipendentemente dalla sua iscrizione a un sistema di previdenza sociale o dall'iscrizione del coniuge o di un genitore.

18 Alla luce di queste considerazioni, la prima questione dev'essere intesa nel senso che il giudice nazionale chiede in sostanza se la decisione di un membro del

personale del servizio di un ufficio consolare di optare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, per l'applicazione della legislazione sociale dello Stato membro d'invio, di cui è cittadino, abbia per effetto che il coniuge non possa più aver diritto a un beneficio di previdenza sociale che gli assicura, indipendentemente dalla copertura sociale del coniuge, la normativa dello Stato membro nel quale risiede.

19 La signora Gómez Rivero sostiene che l'esercizio del diritto di opzione da parte di suo marito non può comportare la perdita del diritto alle prestazioni familiari che essa aveva riscosso fino al 1° febbraio 1995, in quanto il regolamento n. 1408/71 può eventualmente ampliare l'ambito di coloro che possono beneficiare degli assegni familiari, ma non può restringerlo.

20 Il governo finlandese ritiene che la normativa che si applica ai familiari di un lavoratore dipendente sia, in generale, determinata in riferimento a quella che si applica al lavoratore dipendente stesso. Tale sarebbe anche il caso qualora quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di opzione, in quanto i suoi familiari non hanno un diritto autonomo di scegliere la normativa alla quale essi sono assoggettati. Di conseguenza, la decisione del signor Gómez Rivero di optare per l'applicabilità della normativa spagnola si imporrebbe a sua moglie.

21 La Commissione, dal canto suo, fa valere che l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1408/71 è una delle disposizioni di questo regolamento che si applicano solo ai lavoratori e non ai loro familiari. Essa ne deduce che l'esercizio del diritto di opzione da parte del signor Gómez Rivero non produce alcun effetto giuridico nei confronti di sua moglie e che quest'ultima non dispone, a titolo personale, del diritto di opzione previsto da tale disposizione.

22 Occorre rilevare anzitutto che l'art. 16 del regolamento n. 1408/71 costituisce una norma speciale che deroga alla norma generale prevista all'art. 13, n. 2, lett. a), di tale regolamento. In base a questa norma generale, colui che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

Per contro, l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1408/71 può avere come conseguenza che trovi applicazione la normativa in materia di previdenza sociale di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio viene esercitata l'attività professionale.

23 Dalla formulazione dell'art. 16 del regolamento n. 1408/71 risulta che il diritto di opzione che esso prevede è un diritto di cui dispongono i membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari e i domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici. Questo articolo, così come l'art. 13 del regolamento n. 574/72, non menziona affatto i loro familiari.

24 Ciò non toglie che l'esercizio o meno del diritto di opzione da parte di un membro del personale di servizio di missioni diplomatiche o uffici consolari, a favore della legislazione dello Stato di invio, comporta conseguenze dirette sull'ampiezza dei diritti che i suoi familiari possono derivare, in questa stessa qualità, dalla copertura sociale del lavoratore, a seconda che quest'ultimo sia soggetto alla normativa dello Stato di invio o dello Stato nel quale è inviato.

25 Tuttavia, l'esercizio del diritto di opzione non può privare i familiari del lavoratore dei benefici di previdenza sociale che assicura loro, indipendentemente dalla copertura sociale del lavoratore stesso, la normativa dello Stato membro nel quale essi risiedono.

26 Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 giugno 1975, causa 7/75, Coniugi F., Racc. pag. 679, punto 16), dal combinato disposto dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che definisce il campo di applicazione personale del regolamento, e dell'art. 3, n. 1, di questo regolamento, che sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento, si desume che i familiari di un lavoratore che non hanno mai esercitato e non esercitano alcuna attività dipendente, professionale o di altro tipo, quale menzionata al titolo II dello stesso regolamento, devono essere ammessi a fruire del beneficio della legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.

27 Occorre aggiungere che, se un familiare di un lavoratore esercita esso stesso un'attività dipendente nel territorio di uno Stato membro, egli è, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, soggetto alla legislazione di tale Stato.

28 Se dovesse risultare che sia il lavoratore che ha esercitato il suo diritto di opzione ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1408/71 sia il coniuge possono aver diritto alle stesse prestazioni familiari nel corso di uno stesso periodo e per lo stesso familiare, l'uno nello Stato membro di cui è cittadino in ragione di tale opzione e alle condizioni previste dall'art. 73 di tale regolamento, l'altro in forza della normativa dello Stato membro di residenza, dovrebbero essere applicate le norme destinate ad ovviare al cumulo delle prestazioni in tali situazioni.

29 A tal riguardo, l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 stabilisce in particolare che il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni non è subordinata a condizioni di assicurazione, di occupazione o di attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni in applicazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.

30 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che la decisione di un membro del personale di servizio di un ufficio consolare di optare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71, per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, non ha per effetto che il coniuge non possa più aver diritto a un beneficio di previdenza sociale che ad esso assicura, indipendentemente dalla copertura sociale del coniuge, la normativa dello Stato membro nel quale risiede.

## Sulla seconda questione

31 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

## Sulle spese

32 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht della Bassa Sassonia con ordinanza 22 maggio 1997, dichiara:

**La decisione di un membro del personale di servizio di un ufficio consolare di optare, ai sensi dell'art. 16, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro**

**familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, per l'applicazione della legislazione dello Stato membro di invio, di cui è cittadino, non ha per effetto che il coniuge non possa più aver diritto a un beneficio di previdenza sociale che ad esso assicura, indipendentemente dalla copertura sociale del coniuge, la normativa dello Stato membro nel quale risiede.**

Jann Gulmann Edward

Sevón Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 1999.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

J.-P. Puissochet